

Comune di Muscoline

Provincia di Brescia

STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

L.R. n. 1 del 05.01.2000
D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002
D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003
D.G.R. n. 7/20552 del 21.24.2005
D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008
L.R. n. 31 del 05.12.2008

Studio Geologia Ambiente

Dott. Geol. Laura Zillani
Dott. Geol. Davide Gasparetti
Dott. Geol. Gianantonio Quassoli
Dott. Geol. Samuele Corradini

25123 Brescia - Via T. Olivelli, 5
Tel. 030.3771189; Fax 030.3778086
e-mail: info@studiogeologiambiente.it

Ing. Antonio Di Pasquale

25129 Brescia - Via Buffalora, 80
Tel. e Fax: 030.2310779
e-mail: dipasqualeingantonio@gmail.com

Oggetto:

NORME GENERALI PER LA TUTELA DEI CORSI D'ACQUA E
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA
SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

Data:

GIUGNO 2010

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

COMUNE DI MUSCOLINE

STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L.R. n. 1 del 05.01.2000
D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002
D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003
L.R. n. 31 del 05.12.2008
D.G.R. n. 7/20552 del 21.04.2005
D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008

**NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA E
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA
SUL RETICOLO IDRICO MINORE
DI COMPETENZA COMUNALE**

INDICE

1	Oggetto del regolamento	4
2	Definizioni.....	4
3	Modalità di individuazione delle fasce di rispetto e tutela	5
4	Regolamento dell'attività di polizia idraulica sul reticolo minore di competenza comunale.	5
4.1	Norme di tutela degli alvei, delle sponde e delle difese	5
4.1.1	Attività vietate.....	5
4.1.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione	6
4.2	Norme di tutela nelle fasce di rispetto	8
4.2.1	Attività vietate.....	8
4.2.2	Attività soggette ad autorizzazione.....	9
4.3	Prescrizioni.....	12
4.3.1	Recinzioni	12
4.3.2	Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto.....	13
4.3.3	Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere in generale.....	14
4.3.4	Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	18
4.3.5	Scarichi in corsi d'acqua	18
4.3.6	Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio	20
4.3.7	Autorizzazione paesistica.....	20
4.3.8	Danni all'interno delle fasce di rispetto.....	20
4.3.9	Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	21
4.3.10	Variazioni di tracciato	21
4.3.11	Corsi d'acqua delimitanti il confine con il territorio di altri Comuni.....	21
4.4	Procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni	22

NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
E REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO
MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

4.4.1	Documentazione da presentare	22
4.4.2	Procedimento amministrativo	23
4.4.3	Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria.....	23
4.4.4	Corsi d'acqua di proprietà privata.....	24
5	Procedure per i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale di competenza regionale	24
5.1	Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	24
5.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	25
6	Aree ricadenti nelle fasce fluviali del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) ...	26

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento comunale, redatto in attuazione dei disposti della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua e nelle fasce di pertinenza degli stessi, e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) Reticolo Idrico Principale: si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti nell'allegato alla D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008: l'unico corso d'acqua appartenente al Reticolo Principale interessante il Comune di Muscoline è il Fiume Chiese.
- b) Reticolo Idrico Minore: è l'insieme dei corsi d'acqua rientranti nelle competenze del Comune: essi non ricadono nell'allegato alla D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008 né nell'allegato alla D.G.R. n. 7/20552 del 11.02.2005 (corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica) e neppure rientrano nel campo di applicazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 23.06.2004 n. 91;
- c) canali artificiali privati per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche: tali canali, destinati all'esclusivo convogliamento delle acque di concessione per fini idroelettrici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- d) Fasce di rispetto: sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del regolamento allegato, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto.

3 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA

Nella cartografia le diverse ampiezze delle fasce di rispetto e delle fasce di tutela sono individuate con segni grafici convenzionali, i quali rappresentano solo approssimativamente, nella scala della carta, la fascia stessa, dovendosi individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

4 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

4.1 NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI, DELLE SPONDE E DELLE DIFESE

4.1.1 Attività vietate

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua individuati nel reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- b) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- c) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- d) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, salvo quanto previsto al punto i) del successivo paragrafo 4.1.2;

- e) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica (materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia);
- f) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore (R.R. 24.03.2006 n. 4).
- g) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- h) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- i) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- j) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti; qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- k) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- l) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto strettamente funzionale all'esecuzione degli interventi di regimazione idraulica o di tutela dei manufatti in alveo;
- m) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- n) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

4.1.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione ai sensi del successivo paragrafo 4.4:

- a) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;

- b) le difese spondali radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- c) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo nel caso ciò si renda necessario sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- f) i ponti canale e le botti a sifone;
- g) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- h) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- i) gli attraversamenti in subalveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- j) la posa di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrate sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento anche con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- k) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- l) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino, nelle more della definizione di tali parametri da parte dell'Autorità stessa, sono applicate le prescrizioni di cui al successivo § 4.3.4;
- m) la copertura dei corsi d'acqua per esclusive ragioni di pubblica incolumità (art. 115 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.) e a condizione che tali interventi avvengano ad opera esclusiva della Pubblica Amministrazione;

- n) in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni.

4.2 NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO

4.2.1 *Attività vietate*

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 4.1.;
- b) gli interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione", "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere d), e), f) dell'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fatto salvo quanto previsto al successivo 4.2.2 lettera d);
- c) gli interventi di "restauro e risanamento conservativo", così come definiti alla lettera c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fatto salvo quanto previsto al successivo 4.2.2 lettera b);
- d) gli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione di fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, all'edificio preesistente, anche qualora classificabili come interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lettera c) art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380);
- e) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 10, e di 4 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 4 m (si veda in merito anche quanto riportato al successivo §4.3.1), e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto;

- g) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- h) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- i) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- j) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 5 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- k) l'interclusione della fascia di rispetto;
- l) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 5 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- m) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- n) il deposito sia permanente sia temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- o) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- p) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- q) ogni altro lavoro o atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

4.2.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione ai sensi del successivo paragrafo 4.4 i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo", così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di

destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale o qualora sia richiesto per sopraggiunte necessità di tutela idraulica.

L'esecuzione di tali interventi è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" come definiti alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, tale verifica potrà essere sostituita da una richiesta di autorizzazione firmata dal richiedente all'esecuzione dei lavori, ove venga adeguatamente motivata l'omissione della verifica idraulica.

In tali casi, qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica idraulica del corso d'acqua, dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa;

- c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- d) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per gli edifici o i manufatti di formazione storica che presentino significativi caratteri architettonici e siano espressione di testimonianza storico-culturale; per questi edifici sono consentiti gli interventi di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di parti dell'edificio strutturalmente insufficienti e irrecuperabili. La ristrutturazione dovrà essere identica, o comunque non maggiore quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali all'edificio preesistente;

L'esecuzione di tali interventi è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

- e) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume;

- f) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- g) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche per le fasce con un'ampiezza di 10 m ad una distanza comunque non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore della sponda (si veda in merito anche quanto riportato al successivo §4.3.1);
- h) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- i) le linee aeree di servizi e relativi pali e sostegni;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e la formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- m) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica dell'intervento;
- n) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D.Lgs 22/1997 e del vigente D.Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- o) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, a distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore di sponda, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono

comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

- p) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.
- q) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

4.3 PRESCRIZIONI

4.3.1 *Recinzioni*

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera f) del paragrafo 4.2.1 e alla lettera g) del paragrafo 4.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di rispetto, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

- a) Nella fascia di rispetto di metri 10:

Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate ad esempio da pali e reti metalliche, oppure elementi in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo al controllo e tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

- b) Nella fascia di rispetto di metri 4:

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 4 metri, sia per recinzioni asportabili che fisse.

- c) Nella fascia di rispetto di metri 1 (corsi d'acqua coperti / tombinati)

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 1 metro.

4.3.2 *Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto*

Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato alle lettere b), c) e d) del paragrafo 4.2.1, nonché alle lettere b), c), d) del paragrafo 4.2.2, si evidenzia quanto segue.

All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo" così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ma senza aumento di superficie o volume. Non sono inoltre ammessi interventi diretti al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale.

Tali interventi sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

Non sono in ogni caso consentiti gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione, anche fedele, di fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, all'edificio preesistente, anche qualora classificabili come "restauro e risanamento conservativo" (lettera c) art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Gli interventi di "ristrutturazione edilizia" così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 sono consentiti esclusivamente per gli edifici o i manufatti di formazione storica che presentino significativi caratteri architettonici e siano espressione di testimonianza storico-culturale; per questi edifici sono consentiti gli interventi di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di parti dell'edificio strutturalmente insufficienti e irrecuperabili. La ristrutturazione dovrà comunque essere identica, o comunque non maggiore quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali all'edificio preesistente.

Anche l'esecuzione di tali interventi è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

Sono consentiti interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume.

Sono consentite quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

4.3.3 Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere in generale

Salvi i divieti di cui ai precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.2.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

4.3.3.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione mediante le spalle e rilevati di accesso,
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna,
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di possibile aumento del carico idraulico e dovranno essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido del corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

4.3.3.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

4.3.3.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al punto 4.4 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

4.3.3.4 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §4.4.

4.3.3.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera g) del precedente paragrafo 4.1.1, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare;

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtrati od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al punto 4.4 le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi.

4.3.4 Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

I proprietari o usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. tener sempre bene efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
3. rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi e i grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua, previa richiesta di autorizzazione all'Ente competente in materia di polizia idraulica.

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.) o alla formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e ad effettuare, a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

4.3.5 Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'Amministrazione Provinciale, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, in base all'art. 12 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico, la definizione delle modalità e dei limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate ed urbanizzande è demandata all'Autorità di Bacino, chiamata ad emettere specifica Direttiva in merito.

Nelle more dell'emanazione di tale Direttiva, l'autorizzazione allo scarico sarà subordinata alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.).

La realizzazione di sistemi di infiltrazione nel suolo (pozzi o trincee drenanti) sarà subordinata alla verifica della permeabilità dei terreni.

La realizzazione di vasche o bacini di laminazione sarà subordinata alla predisposizione di un adeguato progetto relativo alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate e al loro convogliamento entro i bacini di accumulo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale o la dispersione casuale in aree limitrofe.

I bacini di accumulo dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni.

Essi dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una luce tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitarne il ristagno il deterioramento delle qualità.

Per le nuove aree di lottizzazione, i manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

4.3.6 Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4.3.7 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

4.3.8 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.3.9 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01.

4.3.10 Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato, il progetto dovrà prevedere la nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

4.3.11 Corsi d'acqua delimitanti il confine con il territorio di altri Comuni

Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4.1 in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale di Muscoline e quello di altri Comuni (con particolare riferimento alla Valle di Caiano, delimitante il confine con Gavardo e al Vallone della Valle, delimitante il confine con Calvagese) e sui quali possono esistere due differenti normative di tutela, si dovrà operare nel seguente modo:

- per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde), dovrà essere adottata la normativa di tutela più restrittiva;
- per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde), fermo restando il criterio guida dell'adozione della normativa più restrittiva, la domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata anche all'amministrazione comunale limitrofa.

Nel caso di corsi d'acqua con alveo non demaniale l'autorizzazione per l'esecuzione di opere e degli interventi ammessi dovrà essere rilasciata da parte di entrambi i Comuni coinvolti ai sensi dei rispettivi regolamenti dei corsi d'acqua.

Nel caso dei corsi d'acqua con alveo demaniale la concessione per l'esecuzione di opere e degli interventi ammessi verrà rilasciata congiuntamente dai due Comuni interessati. Il documento di concessione in tale caso dovrà definire la modalità di corresponsione dei canoni e la suddivisione di questo tra i due Comuni coinvolti.

4.4 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E DELLE CONCESSIONI

4.4.1 Documentazione da presentare

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1) Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):

- individuazione del luogo e motivazione della domanda;
- descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
- programma di manutenzione dell'opera;
- assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;

2) Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):

- verifiche idrologiche ed idrauliche;
- relazione geologica;
- relazione di calcolo delle strutture;

3) Elaborati grafici:

- corografia in scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
- estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- estratto del P.R.G. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
- profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;

- sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
 - documentazione fotografica;
- 4) Eventuali autorizzazioni di altri soggetti titolari di diritti sul corso d'acqua o sui terreni su cui le opere per le quali si richiede autorizzazione vengono ad insistere;
- 5) Eventuali documenti attestanti la proprietà privata per i corsi d'acqua oggetto di richiesta di autorizzazione / concessione;

4.4.2 Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

4.4.3 Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni autorizzazione o concessione in aree demaniali è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003 n. 7/13950 e s.m.i..

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

4.4.4 Corsi d'acqua di proprietà privata

Qualora, a seguito della presentazione dei documenti di cui al punto 5) del precedente paragrafo 4.4.1, si attesti la proprietà privata del ramo del corso d'acqua oggetto di richiesta di autorizzazione o concessione, il richiedente è esonerato dal pagamento del canone.

In tale caso, tuttavia, il richiedente dovrà comunque acquisire, oltre all'autorizzazione comunale delle opere ai fini edilizi ed idraulici, anche l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo su cui il corso d'acqua si trova; tale autorizzazione dovrà comunque essere esibita unitamente ai documenti di cui al paragrafo 4.4.1.

5 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. 01.10.2008, n. 8/8127, che correggono quelli precedenti contenuti all'interno dell'allegato A della D.G.R. 25.01.2002, n. 7/7868 ora abrogati, l'unico corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrografico Principale che passa nel territorio comunale di Muscoline è il Fiume Chiese, riportato con il numero BS077.

Per i corsi d'acqua del Reticolo Principale si applica la normativa contenuta nelle disposizioni legislative sotto elencate:

- a) R.D. 25 Luglio 1904, n. 523, articoli nn. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, fatta salva l'eventuale diversa delimitazione delle fasce di rispetto idraulico, definite nel presente elaborato;
- b) Deliberazioni Giunta Regionale 25 Gennaio 2002, n. 7/7868 e 1 Agosto 2003, n. 7/13950 – Reticolo idrico.

Sul Reticolo idrico principale di competenza regionale si applicano le norme di tutela dei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 delle presenti N.T.A.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al Reticolo principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia.

Per i tratti di corsi d'acqua relativi al reticolo idrico principale, attualmente di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO), i provvedimenti autorizzativi sono di competenza

dello stesso, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica, per gli stessi tratti, sono di competenza regionale.

Si evidenzia che ai sensi degli artt. 868, 915, 916 e 917 del Codice Civile e all'art. 12 del R.D. n. 523/1904 i proprietari dei fondi (frontisti) situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dei manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

5.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale dovranno essere corredate dal provvedimento autorizzativo o concessorio rilasciato dal competente ufficio regionale.

6 AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Poiché nel territorio comunale di Muscoline vi è una perimetrazione esplicita delle fasce fluviali per il Fiume Chiese, come previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare della Fascia di esondazione B che coincide con la Fascia A di deflusso della piena, oltre alle norme contenute nel presente regolamento, in queste aree sono obbligatorie le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001).

In particolare, poichè nel tratto di Fiume Chiese interessante il Comune di Muscoline le fasce A e B sono coincidenti, viene applicata la norma più restrittiva, vale a dire, quella relativa alla Fascia A.

Per quanto concerne la Fascia A, le norme di riferimento sono dettate dagli art. 1 comma 6, 29, 32, 36, 37, 38, 38bis, 38ter, 39, 40 e 41, delle Norme di Attuazione del PAI riportate in calce alla pagina.

Si rammenta che i limiti delle fasce derivano dalle tavole originali in scala 1:25'000 del PAI e sono stati riportati sulla Tavola 02 in scala 1:5'000 del reticolo idrografico. Pertanto possono esserci delle difformità dovute sia alla differenza di scala sia alla differenza di base topografica rispetto alle tavole originarie dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvate con D.P.C.M. il 24 maggio 2001 e s.m.i.

art. 1 comma 6: Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto

art. 29. Fascia di deflusso della piena (fascia A):

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
E REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO
MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali.

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 36. Interventi di rinaturazione.

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.
2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.
5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispose il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.
6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.
7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale.

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.
3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30 del PAI, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al

deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile.

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi.

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica.

NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
E REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO
MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio.

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive.

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
E REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO
MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.